

Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, gli fo notare che in una delle sedute passate fu ammessa alla lettura dagli Uffici una proposta di legge dell'onorevole Corleo, riguardante l'esenzione dalla tassa del 30 per cento sul quarto della rendita netta accordata ai comuni coll'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, sui beni delle sopresse corporazioni religiose. Chiedo all'onorevole ministro quando egli possa assister allo svolgimento di questa proposta di legge.

**Ministro delle finanze.** Se la Camera lo consente, si potrebbe svolgere mercoledì prossimo.

**Presidente.** Onorevole Corleo, l'onorevole ministro domanda che la sua proposta di legge venga svolta mercoledì prossimo. Consente ella?

**Corleo.** Vi consento.

**Presidente.** Se non vi sono opposizioni, s'intenderà così stabilito.

*(È così stabilito.)*

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento d'una proposta del deputato Cuccia per un'aggiunta al regolamento della Camera. Se ne dia lettura.

*(Il segretario Ferrini dà lettura della proposta.)*

Onorevole Cuccia, aspetti, per isvolgere la sua proposta, che sia presente il guardasigilli, che è incaricato di rappresentare il Governo.

*(Dopo breve tempo entra nell'aula l'onorevole guardasigilli.)*

L'onorevole Cuccia ha facoltà di svolgere la sua proposta di modificazione al regolamento.

**Cuccia.** Onorevoli colleghi, potendo ripetersi il caso che un deputato, dopo le elezioni generali, o venuto per la prima volta nel corso della Legislatura alla Camera, si rifiuti in modo formale ed esplicito di osservare quanto è prescritto nell'articolo 49 dello Statuto del regno, in che modo ne verranno regolate le conseguenze, sia per quanto riguarda la forma, sia per quanto riguarda la sostanza? I regolamenti tacciono assolutamente in proposito, e le consuetudini parlamentari lasciano qualche incertezza. Per quanto riguarda la questione di forma, per ottenere cioè, che il deputato già entrato alla Camera od osservi quanto è prescritto nell'articolo 49 dello Statuto, o lasci il seggio che occupa dentro l'aula, io credo che ci si può affidare al senno ed alla temperanza del carattere italiano, e molto più all'autorità morale grandissima del presidente della Camera, che fa valere in sè la maestà dell'assemblea. Cosicchè, io non temo affatto, onorevoli colleghi, il pericolo che nel Parlamento italiano abbiano da deplorarsi le scene di pugilato che pur troppo si sono deplorate nel Parlamento inglese.

Per quanto riguarda però la sostanza degli effetti della non osservanza del detto articolo, con dichiarazione esplicita di non volerlo osservare, la questione è gravissima. Basti esporvi, egregi colleghi, quanto a me è personalmente accaduto. Essendomi rivolto ai più provetti rappresentanti della nazione, chiedendo loro quali potrebbero essere gli effetti sostanziali di quella dichiarazione, ho dovuto sentire le risposte più diverse, anzi affatto contrarie fra loro. Vi ha chi ha detto: Ma può esservi dubbio? La sovranità trasfusa nello eletto dal corpo elettorale non si perde mai, se non nei casi espressamente dalla legge stabiliti. Il deputato il quale si rifiuti di osservare un articolo dello Statuto, che è condizione essenziale per essere ammesso all'esercizio delle proprie funzioni, non eserciterà di fatto queste funzioni, ma rimarrà investito della qualità che il corpo elettorale gli ha conferito.

Da un'altra parte mi si è risposto: No, il mandato che gli elettori conferiscono all'eletto, se non può essere imperativo, è per fermo un mandato condizionale, che l'eletto cioè voglia osservare le leggi dello Stato. E quando l'eletto in modo solenne, esplicito, dichiara di rifiutare di osservare una legge dello Stato, allora questa dichiarazione non sia che la manifestazione della volontà di non esercitare le funzioni di deputato, ed una volta fatta questa manifestazione in modo solenne e positivo, ciò sia lo stesso che dire: non accetto, o rinuncio al mandato che mi è stato conferito.

Autorevolissimi componenti della Camera hanno dato a me l'una e l'altra soluzione, ed io ho dovuto convincermi che la questione c'è, e grave; tanto più che in rapporto ad essa vi è un precedente nella nostra Camera.

Conoscono tutti gli onorevoli colleghi la deliberazione presa dalla Camera italiana il 20 maggio 1867, deliberazione che fu preceduta da una dotta discussione e nella quale si notò questo fatto, che, mentre da una parte della Camera si chiedeva che si andasse adagio, e si rimettesse la questione della deliberazione di vacanza del collegio rappresentato dall'onorevole Crotti all'esame degli Uffici, dall'altra parte, ed in essa mi piace ricordare i nomi degli onorevoli Villa e Mancini, si ebbe a rispondere: ma che studiare! ma che esaminare nuovamente una questione tanto evidente! Si vada dritti all'unica soluzione possibile, e sia dichiarato vacante il collegio. Debbo soggiungere poi, per far completa questa parte di storia, che, mentre si erano proposti parecchi ordini del giorno, che concludevano per la dichiarazione di vacanza del collegio, in fine della discussione avvenne quello